



EMILIA  
ROMAGNA  
anci



Patto dei Sindaci  
per il Clima e l'Energia



CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI BOLOGNA



## Energia e impianti sportivi

**Alessandro Rossi**

**ANCI Emilia Romagna – Energia, ambiente, sostenibilità**

**[www.anci.emilia-romagna.it](http://www.anci.emilia-romagna.it)**

[alessandro.rossi@anci.emilia-romagna.it](mailto:alessandro.rossi@anci.emilia-romagna.it)

[Canale youtube ANCI-ER](#)

[Slideshare ANCI ER](#)

**Newsletter energia:** <http://newsletter.anci.emilia-romagna.it/>



EMILIA  
ROMAGNA  
anci

# DL 17/2022 (in conversione)

- **Art. 27 - Contributi straordinari agli enti locali**
  - 50 milioni mancati incassi II trim 2022 **Emendamento ANCI**
  - 200 milioni per i Comuni **400 milioni**
  - 50 milioni città Metro & Province **90 milioni**
  - Criteri di riparto da definire
- **Art. 7 - Fondo unico sostegno sport**
  - + 40 milioni per il 2022 (a domanda)

# La titolarità dei contatori

- **Contratto per servizio energia (Consip o altri)**
- **Società sportiva (in convenzione/concessione)**
- **Comune**

# Interventi di medio periodo

- **Riqualficazioni energetiche profonde**
  - Utilizzo dei fondi del Conto Termico
  - Utilizzo di contratti ESCo
  - “sfilando” impianto da contratto servizio energia
- **Fondi PNRR → rispetto DNSH (riduzione dei consumi)**
- **Stimolare RER a orientare primi bandi POR-FESR**
- **Installare fotovoltaico per autoconsumo elettrico**
  - con accumulo se consumi concentrati in fascia serale
  - anche “altrove” se intestate a medesimo soggetto

## (attuazione riforma DLgs 199 e 210/2021)

- **Elettificazione dei consumi**
  - Se avremo energia a costi contenuti questa sarà elettrica
- **In via di definizione:**
  - contratti di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine**
    - Costo slegato da fluttuazioni mercato
    - Legato a costi produzione + ammortamento impianto
    - ➔ servono superfici impianto
- **Individuazioni superfici (tetti e aree) per FV**
  - Da utilizzare direttamente
  - Da dare in disponibilità a terzi (per CER)

## CONSIDERAZIONI SU CONTRIBUTI COMUNI AD ENTI SPORTIVI

Pervengono a questa Associazione quesiti in merito alle difficoltà che il rincaro delle bollette determina per le associazioni sportive che operano sulla base di convenzione con il Comune.

Di seguito alcune considerazioni di inquadramento, non essendo a conoscenza degli eventuali atti a contenuto generale dell'Ente, né degli atti di convenzionamento con le realtà sportive interessate.

In via preliminare, pertanto, occorrerà fare specifico riferimento agli atti sopra richiamati, dal momento che questi ultimi – ove stabiliscano limiti e modalità di riconoscimento di contributi – costituiscono la condizione di legittimità per l'assunzione di atti nel senso esposto nel quesito.

Ciò posto, appare utile ricordare che la concessione di contributi deve essere ricondotta – in termini generali – alla disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm., secondo il quale l'Ente deve predeterminare i criteri per il riconoscimento di forme di "utilità economiche". La *ratio* della disposizione è chiara, come confermato dalla stessa magistratura contabile.

Da un lato, il rispetto dei principi di "sana gestione" dell'Ente, sia per quanto attiene agli equilibri di bilancio, che del corretto utilizzo di denaro pubblico, dall'altro, il rispetto dei principi dell'azione amministrativa, previsti dalla medesima legge n. 241/1990.

L'art. 1 della legge più volte evocata richiama i principi che devono essere rispettati e, per quanto di interesse per il quesito posto, quelli di economicità, trasparenza, parità di trattamento, nonché – a seguito delle modifiche apportate nel 2020 ad opera della legge n. 120 (legge di conversione con modificazione del decreto-legge n. 76/2020) – quelli di buona fede e collaborazione.

Il rispetto di tali principi, per esser chiari, rappresenta il "limite esterno" – a prescindere dall'organo che assuma l'atto e dalla relativa forma – per l'assunzione di un atto, che riconosca un contributo forfettario, di importo superiore a quello concesso e/o concedibile sulla base della vigente regolamentazione.

Vengono in rilievo, pertanto, gli obblighi in materia di "istruttoria" e di "motivazione" dell'atto eventualmente da assumere in ordine alle ragioni in presenza delle quali si rende necessario un intervento di "sostegno pubblico".

In tale modo, l'Ente non solo attiverrebbe un corretto procedimento amministrativo (secondo le relative fasi dell'avvio, dell'istruttoria e della conclusione con provvedimento espresso e motivato), ma assumerebbe anche un atto, funzionale ad un interesse pubblico, rivolto alcuni enti e senza pregiudizio per i principi di trasparenza e di parità di trattamento (rispetto a potenziali enti interessati).



Fermo restando, in conclusione, l'attivazione di un procedimento da parte del responsabile dell'ufficio, in ogni caso una deliberazione consiliare appare necessaria avuto riguardo alla competenza funzionale di tale organo rispetto alla regolamentazione delle convenzioni, della gestione di servizi pubblici e/o dell'approvazione del bilancio.

Infine, anche in considerazione dei previsti (art. 7 DL 17/2022) ed eventuali successivi provvedimenti, legislativi o amministrativi, che prevedano il riconoscimento di misure economiche di sostegno, potrà essere precisato nell'atto di concessione del contributo che esso opera "salvo conguaglio".

F.to  
Denise Ricciardi  
Direttrice

F.to  
Avv. Luciano Gallo  
Referente contratti pubblici e innovazione sociale,  
diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna